

Circolare n°: 20/2020

Oggetto: *Bonus sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro*

Sommario: Nell'ambito delle misure varate nel DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, sono state introdotte due agevolazioni, nella forma di crediti d'imposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Contenuto: _____

Le agevolazioni in oggetto riguardano:

- le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- gli interventi di adeguamento degli spazi di lavoro necessari per far osservare le misure di contenimento e l'attuazione dei protocolli sanitari.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, nonché gli adempimenti da osservare per la fruizione del beneficio (circolare 20/E e Provvedimento 259854 dello scorso 10 luglio).

Scopo della presente circolare è quello di delineare la disciplina in oggetto alla luce delle precisazioni fornite nei citati documenti di prassi.

Indice: _____

P.1 ————— BONUS SANIFICAZIONE

P.2 ————— BONUS ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

BONUS SANIFICAZIONE: _____

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al beneficio tutti **gli esercenti attività d'impresa, arte e professione**, inclusi gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Rientrano pertanto nell'agevolazione:

- **gli imprenditori individuali, le società di persone (ss, snc e sas)** indipendentemente dal regime contabile adottato¹;
- **gli enti e le società indicati nell'art 73 c. 1 tuir lett. a) e b)** (tra cui rientrano le società di capitali);
- **le persone fisiche e associazioni ex art. 5 del TUIR** che esercitano arti e professioni;
- **gli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore;
- **gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio spetta in relazione alle **spese sostenute nel 2020** con riferimento alle seguenti categorie:

1. spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'attività lavorativa e istituzionale;
2. spese per l'acquisto di:
 - a. DPI (mascherine², guanti, visiere e occhiali protettivi, calzari, etc..);
 - b. prodotti detergenti e disinfettanti;
 - c. dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d. dispositivi finalizzati a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi) incluse le spese di installazione.

N.B: con riferimento alle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è stato precisato che può fruire del beneficio anche **l'attività di sanificazione svolta "in economia"** dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti e collaboratori. In questo caso l'ammontare della spesa agevolabile è determinato moltiplicando il costo del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore

¹ Sono pertanto inclusi anche i soggetti in regime forfetario, in regime di vantaggio ex art. 27 DL 98 del 6 luglio 2011, e che determinano il reddito su base catastale (imprenditori agricoli individuali e collettivi).

² Come già chiarito dalla circolare 9/E del 13 aprile 2020, rientrano tra i dispositivi individuali agevolati: mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3, guanti visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.

effettivamente impiegate nella medesima (documentata da fogli di lavoro dell'azienda).

L'ammontare delle spese di sanificazione dovrà in ogni caso risultare congruo rispetto alla valore di mercato per interventi similari.

AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il beneficio consiste in un CREDITO D'IMPOSTA **nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta**, nel limite massimo di 60 mila euro, corrispondente ad una spesa sostenuta di 100 mila euro.

Per la quantificazione delle spese sostenute occorre tener conto:

- del **criterio di cassa** per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali;
- del **criterio di competenza** per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e non in regime di contabilità ordinaria.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti.

COMUNCAZIONE SPESE

Per accedere al credito d'imposta per **la sanificazione** è necessario presentare una comunicazione delle spese ammissibili tramite l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia.

L'istanza può essere presentata:

- **dal 20 luglio fino al 07 settembre 2020;**
- in via telematica mediante i canali telematici dell'agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno altresì indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

BONUS ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO: _____

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al beneficio tutti **gli esercenti attività d'impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1, **le associazioni, fondazioni ed altri enti privati compresi quelli del Terzo Settore³.**

Nello specifico deve trattarsi di:

- soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico ricompresa nell'elenco di cui **all'allegato 1**;
- associazioni, fondazioni, inclusi gli enti del terzo settore. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari anche qualora non svolgano una delle attività individuate nell'allegato 1.

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio spetta in relazione alle **spese sostenute nel 2020** con riferimento alle seguenti categorie:

³ Si rimanda all'elencazione fornita a pag. 2.

1. gli **interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19** tra cui rientrano:
 - o quelli edilizi effettuati per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza;
 - o gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

E' necessario che tali interventi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

2. gli **investimenti connessi ad attività innovative**, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il beneficio consiste in un CREDITO D'IMPOSTA **nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta**, nel limite massimo di 48 mila euro, corrispondente ad una spesa sostenuta di 80 mila euro.

Per la quantificazione delle spese sostenute occorre tener conto:

- del **criterio di cassa** per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (compresi gli ETS);
- del **criterio di competenza** per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e non in regime di contabilità ordinaria.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso **solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021**. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti.

COMUNCAZIONE SPESE

Per accedere al credito d'imposta per **l'adeguamento dei luoghi di lavoro** è necessario presentare comunicazione delle spese ammissibili tramite l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia.

L'istanza può essere presentata:

- **dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021;**
- in via telematica mediante i canali telematici dell'agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno altresì indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020 (non è necessario indicare tale somma nel caso di presentazione nel 2021).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan

Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)

Codice ATECO	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche e archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali